

L. 3 dicembre 2009, n. 184 ⁽¹⁾.

Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2009, n. 294.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

In vigore dal 1 marzo 2016

1. Le disposizioni di cui all'[articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44](#), hanno efficacia per gli anni 2017, 2018 e 2019 mediante corresponsione nel 2017, 2018 e 2019 dell'assegno ivi previsto. ⁽²⁾
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in euro 11.009.494 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'[articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'[articolo 7, secondo comma, numero 2\), della medesima legge n. 468 del 1978](#). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(2) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 113, lett. a\) e b\), L. 24 dicembre 2012, n. 228](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall' [art. 10, comma 12-sexies, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2015, n. 11](#), e, successivamente, dall' [art. 8, comma 5-quater, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2017, n. 19](#).